

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 376/AV2 DEL 13/03/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE CON IL CIPA - CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA
ANALITICA DI ROMA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta del CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica di Roma, di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta 2, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima

tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'U.O.C. Segreteria Direzione AV2, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

IL DIRIGENTE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA 2
(Dott.ssa Letizia Paris)

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA 2
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento:

- * Legge n. 56 del 18.02.1989, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- * Legge 24.06.1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- * D.M. 25.03.1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- * D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15.05.1997, n. 127”;
- * Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.08.2009;
- * Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.08.2009;
- * Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

Il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica di Roma con note pervenute del 19.01.2017 e del 06.02.2017, acquisite rispettivamente con prot. AV2 n. 11083 del 23.01.2017 e n. 36268 del 02.03.2017, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante Corsi di Specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..

L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Stante quanto sopra, accertato che l'Istituto ha ottenuto l'approvazione del MURST con il Decreto n. 509

dell'11.12.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 41 del 19.02.2001, e constatata la disponibilità da parte di questa ASUR/Area Vasta 2 ad accogliere studenti presso le proprie Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti disponibili a svolgere le funzioni di tutor, è stato definito il contenuto dello schema di Convenzione tra le parti che prevede, tra l'altro, che:

- > il tirocinio non costituisce rapporto di impiego;
- > la Scuola di Specializzazione assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo;
- > l'ASUR/Area Vasta 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti.

Questa Amministrazione – compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Istituto per richiederne la disponibilità nel periodo interessato – intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di Convenzione con il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica di Roma che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.08.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle e x Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.08.2009;

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta del CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica di Roma, di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
U.O.C. Segreteria di Direzione AV2
Dott.ssa Cristina Arzeni

Il Direttore
U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2, con sede Amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano – C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR;

E

Il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica, con sede Legale in Via Flaminia n. 388 – 00196 Roma, C.F. 97043580584, nella persona del Segretario dell'Istituto di Roma e dell'Italia Centrale del CIPA Dott.ssa Antonia Adorasio, nata a Bari il 01.01.1958, e domiciliata per la carica presso la sede del CIPA.

PREMESSO CHE

Il CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica gestisce la Scuola quadriennale in Psicoterapia, legalmente riconosciuta idonea ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca con Decreto n. 509 dell'11.12.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 41 del 19.02.2001.

Il CIPA persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della Psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le Strutture del Servizio Pubblico o private accreditate, ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – del D.M. 509 dell'11.12.1998, secondo il quale “il tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

Gli Istituti di Psicoterapia riconosciuti, ex art. 3 della Legge n. 56 del 18.02.1989, sono equiparati ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.08.2009, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in Psicoterapia degli allievi, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, tra gli iscritti del CIPA; tale tirocinio verrà svolto presso le Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti che svolgeranno le funzioni di tutor secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/1998.

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa esistente (Legge 56/89 e s.m.i.) gli allievi, iscritti al Corso di Formazione della Scuola di Specializzazione dovranno effettuare un totale di almeno 150 ore annue nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile della Struttura ospitante e la Direzione del CIPA.

Art. 3

Il CIPA darà comunicazione dei nominativi degli allievi che intendono svolgere il tirocinio presso le Strutture dell'ASUR/Area Vasta 2. Gli allievi, che sono già abilitati dai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia o di Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali Strutture intendono effettuare il tirocinio di formazione per la Specializzazione in Psicoterapia.

Il Responsabile della Struttura ed il Tutor nominato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, effettueranno il colloquio di valutazione con l'allievo, la compilazione dei moduli inerenti la privacy ed il programma del tirocinio in tutta la sua articolazione.

L'ASUR/Area Vasta 2, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dall'ASUR/Area Vasta 2, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinio, da effettuarsi durante l'orario di servizio presso le Strutture dell'ASUR/Area Vasta 2, verrà riconosciuto a tutti gli effetti dal CIPA come facente parte del monte orario del training per la formazione psicoterapica secondo la vigente normativa.

Art. 5

Per effettuare gli interventi di tirocinio in Psicoterapia, l'ASUR/Area Vasta 2 metterà a disposizione degli allievi locali e materiali già disponibili presso la stessa.

Art. 6

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento organizzativo del Tutor individuato dall'ASUR/Area Vasta 2 o della Struttura ove il tirocinante sarà inserito, e saranno altresì supervisionate da un Didatta del CIPA.

Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.

Art. 7

Il CIPA dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie dell'ASUR/Area Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- Firmare la sua presenza;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- Osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 8

La presente Convenzione non comporterà oneri di spesa né per l'ASUR/Area Vasta 2, né per il Centro Italiano di Psicologia Analitica. La stipula di apposita assicurazione, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, sarà a carico del tirocinante.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nel Progetto formativo che ogni tirocinante provvederà a trasmettere all'Ufficio competente dell'ASUR/Area Vasta 2.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – DPR 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data _____

Letto, approvato e sottoscritto

CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica
Istituto di Roma e dell'Italia Centrale
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonia Adorisio)

ASUR Marche
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)